



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare 9/2020

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G0043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

ESTRATTO DEL D.L.

CAPO IV – MISURE FISCALI E CONTABILI

ART. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrate in vigore del presente decreto, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (aprile 2019)**, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto.
- c) ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL) dei lavoratori dipendenti ed assimilati.

2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Non sono oggetto di sospensione le ritenute diverse da quelle di cui agli artt. 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e pertanto **vanno regolarmente versate** nei termini ordinari le altre ritenute, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 25 (ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi), art. 25 bis (ritenute sulle provvigioni) ecc..

L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità